



Comune di Condove

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 5 DEL 26/05/2022

OGGETTO:

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL TRANSITO PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE PER LAVORI DI POSA DI CAVO ELETTRICO SOTTERRANEO BT DA VIA TORINO A VIA MATTEOTTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

Premesso che con nota del 19 maggio 2022 giunta al Prot. n. 0003406, la Ditta SIRTI ENERGIA Spa con sede in Milano Via Stamira d'Ancona 9 – C.F. e Partita Iva 10331420017 per conto di E-Distribuzione, chiede la regolamentazione della circolazione stradale dal giorno 30 maggio 2022 al giorno 15 giugno 2022 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 escluso festivi, per consentire i lavori di posa di cavo elettrico sotterraneo BT da Via Torino fino a Via Matteotti, per potenziamento della rete elettrica esistente;

Vista l'autorizzazione Prot. 0003836 del 9 luglio 2021 (Vs. riferimento AUT._2353116) rilasciata dal Comune di Condove quale nulla osta per l'esecuzione dei lavori di posa di cavo elettrico sotterraneo BT da Via Torino fino a Via Matteotti, per potenziamento della rete elettrica esistente;

Inteso che l'Impresa esecutrice dei lavori risulta la Ditta Sirti Energia Spa P.Iva 10331420017, con Responsabile di Cantiere Geom. Fornero Alessandro (cell. 3666644221), Direttore Lavori Ing. Noli Giovanni (cell. 3202375699) per conto di E-Distribuzione;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022 Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale per la delimitazione dell'area di cantiere mediante istituzione di divieto di sosta, di senso unico alternato tramite impianto semaforico di cantiere o movieri, limitazione di velocità max. di 30 km/h in area di cantiere per tutti i veicoli, al fine di procedere con le lavorazioni di manomissione di suolo pubblico per lavori di posa di cavo elettrico sotterraneo BT da Via Torino fino a Via Matteotti, dal giorno 30 maggio 2022 al giorno 15 giugno 2022 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 escluso festivi;

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza *"disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico"*;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Attesa la necessità di istituire divieti e limitazioni temporanee nel tratto stradale da Via Torino fino a Via Matteotti, dal giorno 30 maggio 2022 al 15 giugno 2022 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 escluso festivi;

Ritenuta la necessità per ragioni di pubblico interesse e pubblica sicurezza inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati nel dispositivo;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale n. 1 del 16.05.2019 con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio di Vigilanza;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

Nel tratto stradale da Via Torino all'altezza di Piazzetta Bugnone fino a Via Matteotti ang. Via Degli Orti, la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di divieto di sosta, di senso unico alternato tramite impianto semaforico di cantiere o movieri, limitazione di velocità max. di 30 km/h in area di cantiere per tutti i veicoli, dal giorno 30 maggio 2022 al giorno 15 giugno 2022 dalle ore 8,00 alle ore 18,00, per l'esecuzione dei lavori di posa di cavo elettrico sotterraneo BT, per potenziamento della rete elettrica esistente;

La ditta esecutrice dei lavori è la Ditta Sirti Energia Spa P.Iva 10331420017, con Responsabile di Cantiere Geom. Fornero Alessandro (cell. 3666644221), Direttore Lavori Ing. Noli Giovanni (cell. 3202375699) per conto di E-Distribuzione che;

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio della segnaletica stradale posata per tutta la durata dei lavori;

DISPONE

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio on line ai sensi di legge;

- Ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. si comunica che il Responsabile del procedimento è l'Assistente di P.L. Massimiliano Marchetto;
- In caso di necessità dovrà essere garantito il transito ai mezzi di soccorso ed alle Forze di Polizia.

- Alla Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri è demandata la vigilanza per l'incolumità pubblica e per il rispetto dei divieti e limitazioni indicati, applicando per i trasgressori le sanzioni previste dalla legge;

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Condove li, 26.05.2022

f.to digitalmente Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Commissario in P.O. Piras Patrizio